



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

numero **22** del **14-04-2020**

SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 513

DAL 23-04-2020

AL 08-05-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

In data quattordici 14-04-2020 con inizio alle ore 19:30 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale con propria disposizione in data 3 aprile 2020 prot. n. 4633 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	Federico Carnevale	Presente
2.	Arcangelo Biagio Di Cola	Presente
3.	CARMINE MASIELLO	Presente
4.	LUANA COLABELLO	Presente
5.	CLAUDIO DE LUCA	Presente
6.	ORIANO BIANCHI	Presente
7.	ANNA MARIA FERRERI	Presente
8.	GIOIA PERNARELLA	Presente
9.	CATIA DI VEGLIA	Presente
10.	GUGLIELMO RASO	Presente
11.	ERMANNIA CASALE	Presente
12.	GIANPIERO TRANI	Presente
13.	GESUALDO MIRABELLA	Presente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta in modalità video/audio il Segretario Comunale Anna Maciariello che riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti all'o.d.g.;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- visionare i documenti;
- manifestare il voto

attraverso la piattaforma telematica denominata MICROVISION.

Presiede PERNARELLA GIOIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il sindaco come da proposta e da registrazione riprodotta su supporto informatico e conservato agli atti d'ufficio.

PREMESSO

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2014 e successivamente integrato e modificato con deliberazioni di C. C. n. 23 del 19/05/2015 e n. 4 del 08/04/2016, con il quale sono disciplinati i tributi IMU, TASI e TARI;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, “Statuto del Contribuente”, al fine di semplificare e rendere trasparente l'azione amministrativa, ritiene opportuno procedere all'approvazione di un “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” con riscrittura integrale delle disposizioni regolamentari presenti nel citato Regolamento IUC;

ESAMINATO lo schema di “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno approvare il regolamento in parola;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

DATO ATTO che

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 tale termine è stato differito al 30 aprile 2020;
- con D. L. 17 marzo 2020 n. 18 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto lo Statuto comunale

Udito l'intervento del Sindaco;

Con voti resi, per appello nominale: favorevoli 9; Astenuti 4 (Guglielmo Raso, Gianpiero Trani, Ermanna Casale, Gesualdo Mirabella);

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2) Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", composto da n. 30 articoli e n. 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione entro il 31 maggio 2020;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il regolamento allegato;
 Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con la medesima votazione sopra riportata;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole
Li', 27-03-2020

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. **Carlo Alberto Rizzi**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità contabile espresso:
Favorevole
Li', 31-03-2020

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. **Daniela Ilario**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
GIOIA PERNARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Maciariello

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE** per quindici giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Maciariello

Che è divenuta esecutiva il giorno 14-04-2020 _____
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Maciariello

***** COPIA USO AMMINISTRATIVO *****
MONTE SAN BIAGIO, 22-04-2020

Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005